

CORTE DI CASSAZIONE, UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE - sentenza 26 maggio 2001, n. - Pres. Sciuto. - (l'articolo 11 D.P.R. 14/1994 non pone dubbi quanto al profilo dei destinatari della ripartizione dei seggi, univocamente individuati in "tutte le altre liste" che abbiano raggiunto almeno il 4% dei voti validi espressi).

L'articolo 11 del D.P.R. 14/1994 (secondo cui nel caso di insufficienza delle candidature, appartenenti ad una o più liste, in tutte le circoscrizioni, e quindi in caso di non conseguimento di un risultato, una volta ricercati candidati non eletti in tutte le graduatorie delle liste collegate in qualsiasi circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce i seggi non assegnati "fra le altre liste", all'evidente scopo di consentire comunque il risultato della completa composizione della Camera) non pone dubbi quanto al profilo dei destinatari della ripartizione dei seggi, univocamente individuati in "tutte le altre liste" che abbiano raggiunto almeno il 4% dei voti validi espressi (non arbitrariamente riducibili alle sole altre liste "della coalizione", stante l'estraneità della nozione di coalizione alla disciplina delle elezioni per la Camera dei deputati nel proporzionale).

Secondo tale sistema normativo, quindi, al "collegamento" del candidato ad una lista, collegamento da lui liberamente espresso attraverso la "dichiarazione" di cui all'articolo 18 T.U. 361/57, consegue l'eventuale effetto, sfavorevole per la lista, dello "scorporo". Non effettuando il collegamento, il candidato evita alla lista il detto effetto sfavorevole e tuttavia impedisce il proprio inserimento nella lista dei non eletti.

La ricerca di un criterio di collegamento diverso dall'unico contemplato dalla legge, si porrebbe non già al di là, ma contro la stessa legge, in quanto volta al conseguimento di un risultato utile nella fase della proclamazione, indipendentemente dalla dichiarazione di collegamento; d'altra parte, la predisposizione di meccanismi di chiusura idonei ad assicurare la completezza numerica dell'organo eligendo, anche "attraverso la attribuzione di seggi a candidati di liste diverse", non è estranea, in via di principio, al sistema (v. Corte costituzionale, sentenza 44/1961).

Non può essere sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 D.P.R. n. 14/1994, atteso che detto articolo ha natura di norma regolamentare, ossia è privo di "forza di legge" e perciò non può essere oggetto di rimessione alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale non può in ogni caso essere neppure deliberata dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, non essendovi un procedimento giudiziario (giudizio a quo), ossia il presupposto per l'incidente di costituzionalità (articolo 23 legge 87/1953). Nella attuale fase della procedura elettorale, disciplinata dall'articolo 83 (nuovo testo) T.U. 361/57, infatti, la legge non prevede subprocedimenti contenziosi, né attribuisce all'Ufficio centrale nazionale poteri decisori in ordine a ricorsi, reclami o domande di parte.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/ago1/cassuffelett_2001-05-26.htm

Legislazione: _



*** Inizio pagina**